

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO con sede in Roma, via della Pisana, 1301, c.f. 80143490581 nella persona del Dott. Aurelio Lo Fazio, nato ad Anzio il 05/02/1956, c.f. LFZRLA56B05A323X domiciliato per la carica presso il Consiglio regionale del Lazio in via della Pisana 1301 – 00163 – Roma – PEC: amministrazioneconsiglio@cert.consreglazio.it

E

LAZIOcrea S.P.A., con sede legale in Roma, via del Serafico, 107, c.f. e P.I. 13662331001, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Luigi Pomponio, nato a Roma il 20/09/1970, C.F. PMPLGU70P20H501D domiciliato per la carica presso LAZIOcrea S.p.A. via del Serafico 107 – 00146 – Roma – PEC: laziocrea@legalmail.it

(di seguito anche indicate come “Le Parti”)

PREMESSO CHE

- Il Consiglio Regionale del Lazio ha perdurante interesse alla realizzazione di alcuni servizi strumentali esternalizzabili e a tal fine è legittimato ad affidare direttamente ad un organismo *in house* (LAZIOcrea S.p.A.) la realizzazione dei servizi richiesti, per i quali non è in grado di provvedere direttamente;
- L’art. 5 della L.R. 24 novembre 2014 n. 12 “*Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali*”, demanda a successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, l’autorizzazione per la costituzione di un unico soggetto derivante dall’accorpamento delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e Lait S.p.A. con modalità che consentano la continuità operativa e funzionale delle società coinvolte e la piena salvaguardia dei livelli occupazionali;
- In data 22 dicembre 2015, in attuazione degli indirizzi espressi dal Socio Unico Regione Lazio ed in adempimento delle normative nazionali di riferimento, si è proceduto alla stipula dell’Atto di fusione per unione tra Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A., volto alla costituzione della NewCo LAZIOcrea S.p.A. La fusione ha effetti civilistici dall’ultima delle iscrizioni di cui all’articolo 2504 del codice civile, effettuata in data 31 dicembre 2015;
- Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3700 del 24 febbraio 2016, veniva comunicata all’Amministrazione la costituzione della NewCo LAZIOcrea S.p.A., con decorrenza degli effetti giuridici dal 31 dicembre 2015;
- Con nota prot. n. 3941 del 01 aprile 2016 (acquisita agli atti con nota prot. n. 6722 del 01 aprile 2016) il Direttore Area Coordinamento Amministrazione ha comunicato al Consiglio Regionale la continuità operativa della società LAZIOcrea S.p.A. nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto di servizio;

- Con il contratto stipulato tra il Consiglio Regionale del Lazio e LAZIOcrea S.p.A., rep. n. 549 del 26 luglio 2016, per l'affidamento delle attività connesse all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché di attività e servizi a supporto delle stesse, è stata prevista la somma complessiva di € 6.313.397,00, IVA esclusa, quale corrispettivo convenuto per i servizi resi dal 01 aprile 2016 al 31 marzo 2019;
- Con nota R.U. 8887 del 29 marzo 2019 del Direttore del servizio "Amministrativo", si comunica la volontà, nelle more della sottoscrizione del contratto di servizio, alla prosecuzione senza soluzione di continuità della attività svolte dalla LAZIOcrea S.p.A., al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività;
- Con determinazione del 17 maggio 2019, n. 450 si è proceduto ad impegnare l'importo di € 852.644,59 IVA inclusa, a copertura del periodo dal 01 aprile 2019 al 31 luglio 2019, quale corrispettivo dei servizi espletati da LAZIOcrea S.p.A., nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto;
- Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 105 del 03 luglio 2019 è stato dato mandato al Direttore del servizio "Amministrativo" di procedere a tutti gli adempimenti necessari al fine di sottoscrivere il nuovo contratto tra il Consiglio regionale del Lazio e la LAZIOcrea S.p.A., per la realizzazione delle specifiche attività connesse all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché delle attività ed i servizi di supporto delle stesse per il periodo 15 luglio 2019 – 14 luglio 2022, assicurandone gli idonei livelli ed ambiti di intervento;

Tutto ciò premesso e considerato, che forma unico contesto con quanto di seguito stabilito

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Scheda Tecnica)

Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti disciplinano le attività e le prestazioni contenute nell'allegata scheda tecnica che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

(Oggetto del Contratto)

La Società, dopo aver valutato le peculiarità dei progetti, la natura e l'oggetto dei servizi richiesti, dichiara di essere in grado di procedere alla organizzazione e alla realizzazione degli stessi; pertanto, si obbliga a fornire al Consiglio Regionale del Lazio, che accetta di riceverli, i servizi indicati nella allegata scheda tecnica, nella quale sono descritte le caratteristiche e le modalità di realizzazione e fornitura dei servizi richiesti.

Art. 3

(Durata del Contratto)

Il presente Contratto decorre dalla data del 15/07/2019 fino alla data del 14/07/2022.

Il presente Contratto potrà essere oggetto di rinegoziazione, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente, per espressa volontà delle Parti da comunicarsi almeno sei mesi prima della

scadenza, a mezzo PEC.

Art. 4

(Relazione semestrale)

La LAZIOcrea S.p.A. è tenuta a trasmettere al Consiglio Regionale del Lazio una relazione tramite PEC all'indirizzo amministrazioneconsiglio@cert.consreglazio.it con cadenza semestrale contenente la descrizione delle attività svolte, eccezion fatta per l'annualità 2019, per la quale la relazione sarà riferita al periodo 15/07/2019 – 31/12/2019, e per l'annualità 2022, per la quale la relazione sarà riferita al periodo 01/01/2022 – 14/07/2022.

I Responsabili delle strutture amministrative in favore delle quali il servizio è reso hanno venti (20) giorni di tempo dal ricevimento della relazione per formulare eventuali rilievi e/o contestazioni che dovranno trasmettere al Direttore del Servizio Amministrativo.

Decorsi i venti (20) giorni suindicati senza rilievi e/o contestazioni, la prestazione s'intende regolarmente accettata dai Responsabili delle strutture amministrative in favore delle quali il servizio è reso.

Trascorso tale termine il Consiglio Regionale, nella persona del Direttore del Servizio Amministrativo, comunica mediante PEC alla Società l'avvenuta o meno validazione della relazione semestrale ed autorizza l'emissione della fattura. La mancata o parziale validazione della relazione non costituisce motivo di interruzione delle prestazioni contrattuali.

E' fatta salva la facoltà del Consiglio Regionale di decurtare dal corrispettivo dovuto alla Società la somma corrispondente agli eventuali rilievi e/o contestazioni debitamente accertati in contraddittorio tra il Direttore del Servizio Amministrativo ed il Presidente/Amministratore delegato della LAZIOcrea S.p.A. o da loro delegati.

La procedura di cui al presente articolo è obbligatoria.

Art. 5

(Corrispettivo)

Il corrispettivo per la prestazione dei servizi di cui alla allegata scheda tecnica è stabilito in complessivi € 6.290.001,00 (seimilioniduecentonovantamilauno/00), I.V.A. esclusa, così ripartiti:

1. Prima annualità: € 2.096.667,00 (duemilionizeronovantaseimilaseicentosessantasette/00), I.V.A. esclusa;
2. Seconda annualità: € 2.096.667,00 (duemilionizeronovantaseimilaseicentosessantasette/00), I.V.A. esclusa;
3. Terza annualità: € 2.096.667,00 (duemilionizeronovantaseimilaseicentosessantasette /00), I.V.A. esclusa.

Il Consiglio Regionale corrisponderà alla Società i suddetti importi in rate semestrali dietro presentazione della relativa fattura.

Il corrispettivo sarà aggiornato annualmente in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo.

Il corrispettivo pattuito è a copertura di tutte le prestazioni e le spese sostenute dalla Società per la realizzazione di quanto previsto nel presente Contratto e potrà essere oggetto di revisione a seguito di eventuali richieste di attività/servizi aggiuntivi da parte del Consiglio regionale nei modi e nei

termini di cui all'art. 19, ovvero a seguito di aumenti dei costi a carico della Società non prevedibili al momento della sottoscrizione e comunque conseguenti a specifiche richieste del Consiglio.

Art. 6

(Modalità di svolgimento dei servizi)

I servizi oggetto del presente Contratto verranno erogati dalla Società secondo le esigenze del Consiglio Regionale sulla base delle indicazioni e delle modalità organizzative di cui alla allegata scheda tecnica e nei termini ivi previsti.

Eventuali modifiche relative alle modalità di svolgimento dei servizi dovranno essere formalmente richieste dal Consiglio Regionale nei modi di cui all'art. 10, ferma restando la validità delle prestazioni già eseguite. Tali richieste dovranno essere condivise ed accettate dalla Società con le stesse modalità, ed in base a quanto indicato nell'art. 19.

LAZIOcrea S.p.A. si impegna a dotare i propri dipendenti di un tesserino di riconoscimento che dovrà essere esibito in modo tale da rendere possibile l'immediata identificazione del lavoratore e del datore di lavoro.

L'esecuzione del Contratto avviene nel pieno rispetto dell'autonomia organizzativa di mezzi e personale della Società e sotto la responsabilità esclusiva di quest'ultima.

La Società si impegna a rendere edotti i propri dipendenti che svolgono attività presso il Consiglio Regionale del dovere di rispettare le disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione nonché il codice di comportamento del personale del Consiglio stesso, ferme restando le responsabilità di ciascun dipendente nei casi di loro violazione.

Previo assenso dell'Amministrazione, la Società può affidare a soggetti terzi le attività specialistiche non continuative e strumentali all'esecuzione del Contratto, nel pieno rispetto della normativa vigente, al fine di assicurare la corretta erogazione del servizio affidato e conseguentemente il raggiungimento degli obiettivi istituzionali del Consiglio regionale.

La Società, per la realizzazione dei servizi di cui alla allegata scheda tecnica, potrà avvalersi di qualsiasi mezzo e/o modalità ritenuti congrui al raggiungimento dell'oggetto del presente Contratto nel pieno rispetto della vigente normativa.

Le Parti convengono che le clausole di cui al presente articolo prevalgono su eventuali disposizioni in contrasto contenute nella allegata scheda tecnica.

Art. 7

(Obblighi delle Parti)

Ferma restando l'autonomia gestionale della Società in esecuzione del presente Contratto, la stessa si impegna a:

- a) rispettare le indicazioni e gli indirizzi impartiti dal Consiglio regionale;
- b) trasmettere semestralmente al Direttore del Amministrativo del Consiglio regionale una relazione dettagliata circa lo stato dell'attività svolta;
- c) fornire al Consiglio regionale ogni possibile assistenza al fine di agevolare l'espletamento delle verifiche di cui all'art. 1662 c.c.;
- d) dotare delle divise il personale destinato allo svolgimento dei servizi di commesso.

Il Consiglio regionale, in esecuzione del presente Contratto, si impegna a:

- a) provvedere al pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini e con le modalità di cui all'art.5;
- b) compiere tutti gli adempimenti necessari, collaborando fattivamente con la Società al fine di permettere la regolare erogazione dei servizi.

Art. 8

(Monitoraggio e Verifiche)

Per le finalità di cui alla disciplina dell'appalto ed in particolare della previsione di cui all'art. 1662 c.c. nonché al fine di agevolare la comunicazione tra il Consiglio regionale e la Società, spettano al primo le attività di monitoraggio e le verifiche sui risultati dei servizi erogati dalla seconda, nei modi e nei termini di cui all'art. 6 del presente Contratto.

Compete, altresì, al Consiglio regionale la facoltà di indirizzo sulle attività oggetto del Contratto realizzate dalla Società anche sulla scorta delle eventuali osservazioni che la medesima riterrà di formulare.

Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

Le parti, sottoscrivendo il presente contratto, acconsentono al trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale, obbligandosi reciprocamente all'osservanza e alla corretta attuazione della normativa statale ed europea in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018, e al regolamento UE 679/2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito GDPR, con particolare riferimento all'adozione delle misure di sicurezza ivi contemplate.

Nello specifico, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità con cui saranno effettuate le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie alla gestione e alla regolare esecuzione del presente contratto, obbligandosi altresì a mantenere riservati e a non divulgare i dati stessi e/o a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari sempre all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui al periodo precedente non concerne i dati personali che siano o divengano di pubblico dominio e/o che siano pubblicati e/o divulgati in osservanza delle prescrizioni normative in materia di trasparenza e/o di gare e appalti pubblici e/o di pubblicità degli atti e documenti amministrativi.

Le parti, inoltre, sono responsabili dell'osservanza e della corretta attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori nonché dei propri subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

La Società, in esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto (specificati nella scheda tecnica allegata), tratta – in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi degli artt. 4, par. 8 e 28 del GDPR nonché dell'art. 418 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito Regolamento – i dati personali rientranti nella sfera di titolarità del Consiglio regionale del Lazio – ossia del Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR e dell'art. 411 del Regolamento – ed è pertanto obbligata, nell'effettuazione delle prestazioni contrattuali, al rispetto degli obblighi e delle prescrizioni contemplate dalla richiamata normativa statale ed europea in materia di protezione

dei dati personali.

Le parti si obbligano a disciplinare, in conformità con le previsioni di cui all'art. 28 del GDPR e, in specie, di quelle di cui al par. 3 dello stesso articolo, i rapporti in materia di protezione dei dati personali attraverso un apposito addendum contrattuale, da sottoscrivere entro trenta giorni dalla stipula del presente contratto. L'addendum contrattuale conterrà, tra l'altro, la definizione dei reciproci obblighi, della natura e durata del trattamento, delle finalità del trattamento, del tipo di dati personali trattati e delle categorie di interessati, delle modalità attraverso cui assicurare la sicurezza dei trattamenti, dei diritti degli interessati, delle procedure in caso di violazione dei dati personali, delle modalità di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, delle attività di revisione e ispezione del Titolare del trattamento, delle modalità di trasferimento dei dati personali e delle responsabilità del Responsabile del trattamento.

La Società, nel rispetto dei criteri di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati in esecuzione del presente contratto, si impegna a effettuare i relativi trattamenti attenendosi ai compiti indicati e alle istruzioni impartite per iscritto dal Consiglio regionale del Lazio, conformemente con la richiamata normativa statale ed europea in materia di protezione dei dati personali nonché ai provvedimenti, alle linee guida e alle autorizzazioni adottati dalle Autorità di controllo nazionali ed europee e/o da altri organismi in materia di protezione dei dati e sicurezza delle informazioni. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi, il Consiglio regionale del Lazio ha il diritto di dichiarare risolto il presente contratto per inadempimento, ferma restando la facoltà di agire per il risarcimento dei danni cagionati ai propri dipendenti e/o ai terzi.

Art. 10

(Comunicazioni tra le Parti)

Ogni comunicazione tra le Parti relativa al presente Contratto dovrà avvenire in forma scritta ed essere inviata a mezzo PEC agli indirizzi indicati in epigrafe.

Art. 11

(Risoluzione)

Le parti concordano che è ammessa la risoluzione del presente Contratto, mediante l'invio di comunicazione con le forme di cui all'art. 10, nei seguenti casi:

- a) Frode nella realizzazione dei servizi;
- b) Rilevata incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'espletamento dei servizi;
- c) Inosservanza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte della Società;
- d) Interruzione dei servizi senza giustificato motivo;
- e) Perdita, da parte della Società, dei requisiti per l'erogazione dei servizi, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

La parte inadempiente è sempre tenuta al risarcimento dei danni.

Art. 12

(Spese ed oneri fiscali)

Le spese e gli oneri fiscali, eventualmente dovuti relativi al presente Contratto, sono a carico della Società.

L'imposta fissa di registro, essendo il presente Contratto soggetto a registrazione solo in caso d'uso, sarà eventualmente a carico della parte richiedente la registrazione stessa, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento.

Art. 13

(Obblighi di informazione e segretezza)

Le Parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal presente Contratto.

Per tutta la durata del presente Contratto i dirigenti, tecnici, impiegati e consulenti in genere saranno tenuti a non divulgare in alcun modo, né a mezzo scritto né oralmente, il contenuto dei documenti di cui abbiano avuto conoscenza nell'esecuzione del Contratto.

Art. 14

(Controversie e Foro competente)

In caso di controversie in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, le Parti devono tentare un'immediata soluzione in via bonaria.

In caso di infruttuoso esperimento della procedura di composizione, la controversia sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 15

(Sicurezza sul lavoro)

Le Parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad adempiere gli obblighi ad esse derivanti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. "Testo unico della sicurezza sul lavoro".

Art. 16

(Proprietà dei prodotti)

Nel caso in cui l'esecuzione del servizio comprenda lo sviluppo di software, al Consiglio Regionale spetta la proprietà dei medesimi e LAZIOcrea S.p.A. si impegna a mantenere segreto il contenuto dei programmi e a proteggere i diritti del Committente.

Art. 17

(Proprietà intellettuale)

E' riconosciuta alla LAZIOcrea S.p.A. la proprietà dei concetti e delle tecniche elaborate nell'esecuzione del Contratto.

Art. 18

(Utilizzazione di software di proprietà del Consiglio regionale)

La LAZIOcrea S.p.A. ha diritto di usare i software, ed a richiesta al committente anche hardware ed altri eventuali apparati concessi in uso dal Consiglio regionale per lo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, laddove sia necessario considerata la natura delle attività da realizzare.

La LAZIOcrea S.p.A. ha diritto di usare i programmi esclusivamente sull'elaboratore.

È fatto espresso divieto di copiare in tutto o in parte i programmi in uso, se non per motivi di funzionalità operativa.

I programmi restano di esclusiva proprietà del Consiglio regionale.

È vietato alla Società di cedere o sub-licenziare a terzi o comunque di consentire l'uso dei software a qualsivoglia titolo.

La Società si obbliga a mantenere segreto il contenuto dei software e a proteggere i diritti di proprietà del Consiglio regionale.

Il Consiglio Regionale garantisce che i software utilizzati sono in grado di eseguire le operazioni previste. La garanzia è condizionata al corretto funzionamento dell'elaboratore e dei software di sistema ed al corretto uso da parte della LAZIOcrea S.p.A.

Nel caso in cui i software siano affetti da vizi originari o sopravvenuti, il Consiglio Regionale è tenuto alla sostituzione o riparazione degli stessi.

Art. 19

(Modifiche ed integrazioni al Contratto)

Il presente Contratto può essere modificato e/o integrato per accordo delle Parti mediante la trasmissione della proposta e della relativa valutazione e accettazione della stessa.

La proposta e la relativa accettazione hanno valore di contratto e consentiranno l'eventuale anticipata esecuzione delle modifiche e/o integrazioni richieste.

Art. 20

(Disposizioni generali)

Il presente Contratto è sottoposto alla legge italiana. Per quanto in esso non espressamente stabilito e pattuito si intendono richiamate e sottoscritte le norme legislative relative alla disciplina dei contratti ed in particolare dell'appalto privato di cui agli artt. 1655 e segg. cod. civ. e le altre disposizioni vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

Consiglio Regionale del Lazio

LAZIOcrea S.p.A.